

Protocollo d'intesa delle relazioni sindacali

Sottoscritto in data 3 febbraio 2003

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

PROTOCOLLO D'INTESA

sulle relazioni sindacali tra l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) ed i soggetti Sindacali del Comparto Sanità

Alle ore 11.30 del giorno 3 febbraio 2003 si è svolto, presso la sede dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali – Piazza Guglielmo Marconi, 25, un incontro con le Organizzazioni Sindacali CISL FSP e CGIL FP a seguito di convocazione, effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in tema di relazioni sindacali, avvenuta con nota prot.n.278AGP/Class60/G del 28 gennaio 2003 per la definizione di un protocollo di intesa che regoli le relazioni sindacali a partire dal corrente anno 2003.

Sono presenti, per la delegazione di parte sindacale, i seguenti rappresentanti delle OO. SS. di questa Agenzia:

- per la CISL FPS dal Sig. Claudio Mari, rappresentante territoriale della predetta CISL - coadiuvato dal Sig. Marco Serranti e dal Sig. Ugo Monticone responsabili della stessa sigla sindacale all'interno dell'Agenzia.
- per la CGIL FP dal Sig. Ettore Muffo - rappresentante territoriale della predetta CIGL - coadiuvato dal Sig. Massimo Tangucci e dal Sig. Ciro Vinciguerra - responsabili della stessa sigla sindacale all'interno dell'Agenzia;

per la delegazione di parte pubblica: il Direttore dell'Agenzia dott.ssa Laura Pellegrini, il dirigente della Sezione affari generali e personale dott.ssa Laura Conti. E' altresì presente il dirigente della Sezione ragioneria ed economato.

I. Premesse di ordine generale

Le parti, convenendo sulla necessità di regolamentare i rapporti sindacali, redigono il presente protocollo d'intesa assumendo i contenuti quali riferimenti per le future relazioni.

L'ASSR, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali ed i Soggetti Sindacali firmatari del presente protocollo d'intesa ribadiscono che la Legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, costituiscono un utile strumento per coniugare dignità e valorizzazione del lavoro nell'adempimento delle attività istituzionali affidate. Le parti ritengono che il perseguimento dei fini istituzionali conferiti e la tutela e valorizzazione del personale dipendente sono entrambe prospettive strategiche di sviluppo comune all'ASSR ed alle rappresentanze sindacali regionali ed aziendali di categoria.

Attraverso il presente protocollo d'intesa si conferma, tra l'altro, il ruolo fondamentale delle relazioni sindacali quale ulteriore elemento necessario allo sviluppo delle funzioni dell'Agenzia stessa.



La contrattazione integrativa e gli altri istituti previsti dal vigente CCNL dovranno contemperare, attraverso le attività di relazione sindacale, le esigenze organizzative dell'ASSR con gli interessi (diritti/doveri) del personale in servizio presso l'Agenzia stessa.

In particolare l'ASSR e le OO. SS. si prefiggono di attuare un sistema di relazioni sindacali sui temi oggetto della contrattazione integrativa, dell'informazione, concertazione e consultazione, con riferimento anche agli obiettivi strategici e di programmazione dei servizi erogati.

L'intento comune è di utilizzare al meglio le potenzialità professionali, culturali ed operative presenti in Agenzia sviluppando - in sinergia con le OO. SS. - un trasparente e proficuo sistema di relazioni sindacali.

Composizione delle delegazioni

Nel presente protocollo la delegazione trattante di cui all'art. 9 CCNL del 07/04/1999, integrato dall'art. 6 comma 2 del precedente CCNL, è costituita come di seguito indicato.

a) per l'Agenzia:

- dal titolare del potere di gestione dell'Agenzia - Direttore dell'Agenzia stessa o da un suo delegato;
- dal dirigente titolare della Sezione Affari generali e personale o da un suo delegato
- dal dirigente titolare della Sezione ragioneria ed economato o da un suo delegato, per gli aspetti di competenza economico/finanziaria.

b) Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta da:

- dalle rappresentanze sindacali dell'Agenzia, sino alla costituzione delle R.S.U. ;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali di categoria firmatarie del presente protocollo di intesa;
- dai componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle OO. SS. di comparto firmatarie del CCNL.

L'ASSR potrà, come previsto dal CCNL, avvalersi - ove dalla stessa ritenuto - dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) per le attività di contrattazione collettiva integrativa.

2. Il confronto sindacale attraverso la concertazione, la consultazione e l'informazione

Al fine di affermare la partecipazione dei lavoratori ai processi di innovazione ed alle modalità gestionali dei rapporti di lavoro, l'ASSR riconosce il pieno diritto d'informazione ai soggetti sindacali, così come disciplinato dall'articolo 6 del CCNL relativo al quadriennio 1998 - 2001 del 7 aprile 1999, attraverso i diversi istituti dell'informazione, della concertazione e della consultazione .

L'ASSR e le OO.SS. firmatarie convengono che la conduzione di adeguate relazioni sindacali potrà favorire attraverso un valido confronto il comune arricchimento delle rispettive capacità propositive e decisionali.

Il confronto sindacale fra le parti avverrà nel rispetto di quanto previsto (modalità - materie) dall'articolo 6 del CCNL 1998/2001 in materia di concertazione, consultazione e informazione.

L'ASSR assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione ai soggetti sindacali in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali relative alla contrattazione collettiva integrativa, all'informazione, concertazione e consultazione.

3. Contrattazione aziendale

Nel rispetto delle reciproche autonomie le parti individuano come oggetto e modalità di contrattazione collettiva integrativa le materie previste dall'art.4 del CCNL 1998/2001 .

4. Modalità di svolgimento e disciplina degli incontri sindacali

L'ASSR e le OO.SS. regionali e aziendali di categoria convengono che al fine di ottimizzare i risultati derivanti dalle relazioni sindacali, sia opportuno conferire sistematicità agli incontri fra la parte pubblica e la parte sindacale.

Pertanto le parti, ai fini di una più compiuta informazione, di comune accordo, stabiliscono di incontrarsi – di norma - ogni semestre, ferma restando la possibilità di stabilire ulteriori incontri nel caso in cui sia ritenuto utile o opportuno.

Per consentire e favorire la trattazione completa ed esauriente, gli incontri si svolgeranno per la durata necessaria e dovranno essere esaustivi dell'ordine del giorno. In casi eccezionali, da concordarsi fra le parti, saranno stabiliti ulteriori incontri;

Le modalità di svolgimento degli incontri sindacali disciplinati dal presente protocollo d'intesa, saranno improntati ai principi del rispetto dell'autonoma facoltà di organizzazione interna di ciascun soggetto sindacale, l'eventuale dissenso dei soggetti sindacali su argomenti e provvedimenti non costituisce impedimenti all'azione amministrativa ed all'attività organizzativo-gestionale dell'ASSR.

Tutti gli incontri si concluderanno con la redazione di un verbale da cui risulteranno le rispettive posizioni assunte nel corso dell'incontro, tale verbale - sottoscritto dalle parti - dovrà altresì contenere sinteticamente le materie, gli argomenti discussi e le eventuali intese raggiunte.

Nel caso di quesiti e richieste di notizie formulate dalla parte sindacale per iscritto l'ASSR si impegna a rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

L'ASSR provvederà all'invio, alle OO. SS. firmatarie, dell'elenco degli oggetti delle determinazioni di particolare interesse ai fini della concreta applicazione dell'art. 6 del CCNL del 07/04/1999 entro 30 gg. e, su richiesta, ne garantisce la consultazione. Per l'eventuale rilascio di copie si stabiliscono i seguenti criteri:

- la messa a disposizione dei documenti ed il rilascio di copie avviene senza oneri per il sindacato;
- per ottenere copie di deliberazione o documenti riguardanti singoli lavoratori e' necessario che l'organizzazione sindacale richiedente presenti formale delega dell'interessato in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 675/96, e successive modifiche ed integrazioni.

Agli accordi di volta in volta raggiunti dovrà essere data esecuzione entro gg. 30 lavorativi dalla loro sottoscrizione e, comunque, nei tempi tecnici eventualmente indicati negli accordi.

Quando sia in corso il confronto a livello di concertazione le parti possono congiuntamente stabilire che l'incontro programmato possa essere annullato. Nei provvedimenti concernenti tutte le materie oggetto di concertazione e consultazione, previste dal contratto, dovrà indicarsi che i soggetti sindacali siano stati sentiti menzionando il parere loro espresso.

5. Libertà Sindacali

Si applica l'accordo stipulato in merito tra l'ARAN e OO.SS. il 07/08/1998.

La partecipazione a trattative c/o commissioni bilaterali, nonché ad incontri convocati ufficialmente dall'Amministrazione viene considerata come orario di lavoro per i rappresentanti della RSU e delle OOSS. rappresentative territoriali e aziendali aventi titolo, qualora dipendenti dell'Agenzia.

6. Commissioni bilaterali

Per l'approfondimento di specifiche problematiche, possono essere costituite ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCNL del 07/04/1999 commissioni paritetiche con il compito di formulare proposte in ordine alle materie oggetto di trattativa.

7. Norma finale

Il presente protocollo d'intesa recepisce "in toto" i principi e le indicazioni della normativa contrattuale in vigore ed è soggetto alle modifiche ed integrazioni che in futuro si rendessero necessarie per consentire l'introduzione di nuovi elementi di disciplina che può contenere il CCNL, per l'avvenire o su richiesta delle parti.

Considerato che sulle materie di cui all'art. 4 del vigente CCNL è prevista la stipula del contratto collettivo integrativo, le parti firmatarie del presente protocollo d'intesa si impegnano a ricercare al proprio interno modalità e strumenti attraverso cui giungere, in tempi certi, ad una sostanziale condivisione di consenso per la stipula degli accordi, nonché per la costituzione della RSU e l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ASSR.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la parte sindacale

[Signature]
.....
[Signature]
.....
Ciro Vini
[Signature]
.....

Roma 3/2/2003.....

per la parte pubblica

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

[Signature]